



47562-19

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Emanuela Gai

- Presidente -

Sent. n. 1308

Luca Semeraro

c.c. 16 luglio 2019

Antonio Corbo

R.G. n. 19287/2019

Giuseppe Noviello

Alessandro M. Andronio

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28 gennaio 2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1 - Con ordinanza del 28 gennaio 2019, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale in data 11 dicembre 2018, avente ad oggetto il centro polispecialistico "(omissis) s.a.s." di cui l'indagata è legale rappresentante, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, a lei contestata in quanto il predetto centro forniva prestazioni mediche in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria.

Avverso il decreto di sequestro preventivo la difesa aveva proposto richiesta di riesame, rilevando che, in base ai contratti di locazione, vi erano professionisti che usufruivano dei locali del centro, pagando una somma, già determinata o da determinarsi in percentuale, a titolo di locazione temporanea, e che si impegnavano a tenere indenne la società da ogni tipo di responsabilità legata allo svolgimento dell'attività professionale: la società infatti, rilasciava fattura ai professionisti esclusivamente per la locazione temporanea dei locali e non intratteneva alcun rapporto con i pazienti.

2. - Avverso l'ordinanza l'indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 240 e 240 *bis* cod. pen., nonché degli artt. 3 della legge n. 24 del 2008 e 193 del r.d. n. 1265 del 1934 e degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia la differenza intercorrente tra studio medico e ambulatorio - essendo richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria solamente per l'ambulatorio e non anche per lo studio medico - e sostiene che le prestazioni mediche effettuate dai vari sanitari presso l'immobile in questione non sono da considerarsi di natura ambulatoriale. L'indagata non necessitava, dunque, di alcuna autorizzazione sanitaria, perché all'interno delle strutture sequestrate, la professione veniva svolta in forma privatistica, senza alcuna intermediazione prestata dalla società, che si limitava a fornire in locazione, ad ore, i locali destinati allo svolgimento di attività di studio professionale, con regolari contratti di "instant office". A parere della difesa, a sostegno della natura poliprofessionale dell'edificio, è sufficiente analizzare la suddivisione dell'immobile sequestrato in vari studi destinati alle diverse attività, non svolgendosi solamente attività professionale di tipo sanitario ma anche di tipo contabile, aziendale, tecnico-amministrativo e di consulenza varia. Si sottolinea, inoltre, che i sanitari svolgevano la propria attività in forma autonoma, non facendo uso di apparecchi diagnostici complessi, che avrebbero comportato un rischio per la sicurezza dei pazienti. Avrebbe errato il giudice del riesame nell'interpretare l'art. 2 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2008 e l'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, avendo individuato come elementi dimostrativi dello svolgimento di attività sanitarie di tipo ambulatoriale: 1) le attività mediche di diversa natura e tipologia; 2) l'orario continuato di apertura al pubblico; 3) la presenza di un ecografo multimediale. Tali elementi sarebbero, invece, riconducibili a uno studio medico, come qualificato dalla normativa che regola la materia, posto che i medici specialisti esercitavano la loro attività in forma autonoma l'uno dall'altro, senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi, considerato che l'ecografo multifunzione non potrebbe definirsi un apparecchio diagnostico complesso, perché che con esso non potevano essere praticati esami invasivi o che comportavano rischi per la sicurezza dei pazienti. Inoltre, a parere della difesa, l'indicazione del numero telefonico sul sito Internet della società I<sup>(omissis)</sup> s.a.s. di (omissis) non può considerarsi come elemento caratterizzante un ambulatorio, dal momento che un semplice servizio di segreteria rientra nella normale organizzazione di uno studio medico, senza far venire meno la prevalenza dell'elemento professionale. Si ritiene, dunque, che non fosse necessaria l'autorizzazione, non potendosi affermare che la mera locazione ai sanitari dei soli locali potesse qualificarsi come organizzazione o esercizio di attività sanitaria.

All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione la difesa ha prodotto un atto di scioglimento della società (omissis) s.a.s. di (omissis), con contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese inviata telematicamente il 27 giugno 2019.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è inammissibile.

Deve rilevarsi che le censure della ricorrente esulano dai limiti fissati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., per il ricorso in cassazione avverso misure cautelari reali, in quanto finalizzate a dolersi dell'illogicità o della contraddittorietà dell'ordinanza impugnata. In tema di misure cautelari reali, infatti, è ammesso il ricorso solo per violazione di legge, ovvero quando si tratti di *errores in procedendo* o *in iudicando*, oppure per radicale mancanza di motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009); e la ricorrente non censura l'interpretazione dell'art. 3 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2008 o dell'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, ma, muovendo rilievi limitati alla motivazione del provvedimento, mostra di fare propria la consolidata distinzione tra "studio medico" e "ambulatorio", secondo cui, per studio medico (che non necessita autorizzazione), si intende il luogo nel quale un professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all'ordine o all'albo di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola od associata. E le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano come semplici visite senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive che comportano un rischio per la sicurezza del paziente. Invece, per ambulatorio (che necessita autorizzazione), si intende la struttura aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e natura giuridica d'impresa, con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa; l'ambulatorio può essere gestito in forma individuale, associata o societaria e si avvale di professionisti sanitari.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato prende in esame e confuta in modo esaustivo la prospettazione difensiva, della quale il ricorso per cassazione costituisce la sostanziale riproposizione.

In particolare, quanto al fatto che i medici specialisti svolgessero attività sanitaria in forma privatistica, senza alcuna intermediazione prestata dalla società dell'indagata, la quale si limitava a fornire in locazione, ad ore, i locali destinati allo svolgimento di attività di studio professionale, con regolari contratti di "instant office", il Tribunale correttamente evidenzia che «lo stesso atto costitutivo, prodotto dalla difesa, rivela che una rilevante componente organizzativa, non può che caratterizzare una società che ha ad oggetto,

proprio come si desume dall'atto costitutivo, la prestazione di svariati servizi (nella predetta documentazione, infatti, non solo si fa riferimento ai servizi di *instant office* erogati, ma anche a servizi contabili, aziendali, tecnici, di risanamento delle aziende e di *compliance* aziendale)». Per quel che riguarda gli elementi rappresentati dalla pluralità di attività mediche di diversa natura e tipologia, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di un ecografo multimediale, lo stesso Tribunale osserva che contribuiscono a definire la struttura come poliambulatorio, in quanto tale assoggettato al regime autorizzatorio ex art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, perché: all'interno dello studio *de quo* venivano espletate attività mediche di diversa natura e tipologia (dall'urologia, all'allergologia, alla chirurgia generale, alla reumatologia); la struttura risultava stabilmente aperta al pubblico con orario continuato (come agevolmente riscontrabile dalle indicazioni contenute nel sito Internet) e si avvaleva di un'apparecchiatura elettromedicale potenzialmente rischiosa per la salute e la sicurezza del paziente, quale un ecografo multimediale; esisteva un sistema centralizzato per la fissazione delle visite con i professionisti operanti nel centro. Né tale ricostruzione può essere inficiata, come ben evidenziato dal Tribunale, dai contratti di locazione sottoscritti con i professionisti, perché dagli stessi emerge semplicemente che questi avrebbero esercitato la loro attività in autonomia, ma non anche quale fosse la natura – se di ambulatorio o di studio medico – di tale attività.

Né può essere valutata, visti i limiti del giudizio di legittimità, la documentazione prodotta dalla difesa all'udienza in camera di consiglio davanti a questa Corte, consistente in un atto notarile di scioglimento della società (omissis) s.a.s. di (omissis), con contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese inviata telematicamente il 27 giugno 2019. Deve infatti ricordarsi che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame, anche qualora si tratti di documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, dep. 27/05/2019, Rv. 275982 – 01)

4 – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Emanuela Gai

